

Allegato IV

Utilizzazione delle convenzioni per evitare le doppie imposizioni (CDI) da parte di investimenti collettivi di capitale in seguito ad uno sgravio alla fonte; elenco dei Paesi (stato 1.1.2017)

Stato contraente	Tipo di reddito	Imposta alla fonte (%)	Sgravio fiscale (%)	Modulo di dichiarazione	Forme d'investimento che beneficiano delle CDI	Termine di inoltro
Australia	Dividendi	30	15	Modulo 198	<ul style="list-style-type: none"> – Investimento collettivo di capitale contrattuale (art. 25 LICol) – Società di investimento a capitale variabile (art. 36 LICol) – Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol) 	<p>Dichiarazione annua al termine dell'esercizio dell'investimento collettivo di capitale.</p> <p>I moduli di dichiarazione devono essere corredati del relativo modulo 201 o di un giustificativo corrispondente concernente le quote degli investitori svizzeri ed esteri. Nel contempo deve essere effettuato il versamento delle somme dovute a titolo di imposta.</p>
	Interessi	10	–			
Canada	Dividendi	25	10	Modulo 196	<ul style="list-style-type: none"> – Investimento collettivo di capitale contrattuale (art. 25 LICol) – Società di investimento a capitale variabile (art. 36 LICol) – Società in accomandita per investimenti collettivi di capitale (art. 98 LICol) 	
	Interessi	25	15			

Considerazioni generali

La quota dello sgravio spettante agli investitori esteri a seguito dello sgravio alla fonte deve essere dichiarata e versata annualmente all'Amministrazione federale delle contribuzioni. La dichiarazione va fatta per mezzo degli appositi moduli. Gli investimenti collettivi di capitale che non calcolano le quote spettanti agli investitori svizzeri ed esteri devono versare interamente lo sgravio fiscale percepito.